

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 88



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

1° aprile 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/537 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/538 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia ⁽¹⁾** 4
- ★ **Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽¹⁾** 7
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/540 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 11

DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2015/541 del Consiglio, del 24 marzo 2015, che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE** 13
- ★ **Decisione del comitato misto UE-Svizzera n. 1/2015, del 20 marzo 2015, che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]** 16

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Rettifiche

- ★ Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003) 19

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/537 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2015

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) L'elenco UE degli additivi alimentari può essere aggiornato mediante la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾; tale procedura può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Nel proprio parere del 22 maggio 2008 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») raccomandava di diminuire la dose settimanale tollerabile (TWI) di alluminio portandola a 1 mg/kg di peso corporeo alla settimana. L'Autorità riteneva inoltre che in gran parte dell'Unione la dose settimanale tollerabile così riveduta venisse generalmente superata dai forti consumatori, bambini in particolare. Le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio, compresi i pigmenti di alluminio, sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione ⁽⁴⁾ al fine di impedire che venga superata la dose settimanale tollerabile riveduta.
- (4) Il regolamento (UE) n. 380/2012 dispone che i pigmenti di alluminio preparati a partire da tutti i coloranti figuranti nell'allegato II, parte B, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono autorizzati fino al 31 luglio 2014. Dal 1° agosto 2014 sono autorizzati solo i pigmenti di alluminio preparati a partire dai coloranti figuranti nell'allegato II, parte A, tabella 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e solo nelle categorie alimentari per le quali sono esplicitamente stabilite, nella parte E di tale allegato, disposizioni relative ai limiti massimi per l'alluminio proveniente da pigmenti.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ Parere scientifico del gruppo di esperti scientifici sugli additivi alimentari, gli aromatizzanti, i coadiuvanti tecnologici e i materiali a contatto con gli alimenti (AFC), «Safety of aluminium from dietary intake», [The EFSA Journal (2008) 754, pag. 1].

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 380/2012 della Commissione, del 3 maggio 2012, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari contenenti alluminio (GUL 119 del 4.5.2012, pag. 14).

- (5) Il 30 ottobre 2013 è stata presentata una domanda relativa all'estensione dell'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120) in alimenti dietetici destinati a fini medici speciali; tale domanda è stata messa a disposizione degli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008. Con tale domanda è stato richiesto di fissare il livello massimo di alluminio proveniente da pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio in tali alimenti. L'estensione dell'impiego è stata richiesta per gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e non destinati ai lattanti e ai bambini. Pur prendendo in considerazione tale domanda si è dedicata particolare attenzione a un'eventuale esposizione all'alluminio al fine di non compromettere l'efficacia del regolamento (UE) n. 380/2012.
- (6) Nei pigmenti di alluminio dei coloranti la tintura viene resa insolubile e funziona in modo diverso rispetto al proprio colorante equivalente (si hanno ad esempio un miglioramento della luminosità, del pH e della stabilità termica che impedisce lo spargimento del colore e dona una tonalità differente ai colori per tinte) rendendo così la forma del pigmento adatta a specifiche applicazioni tecniche. I pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio sono idonei a garantire l'esigenza tecnologica di alimenti dietetici liquidi trattati termicamente destinati a fini medici speciali.
- (7) La direttiva 1999/21/CE della Commissione ⁽¹⁾ definisce gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali come una categoria di prodotti alimentari per fini nutrizionali particolari, lavorati o formulati in maniera speciale e destinati alla dieta di pazienti, da utilizzare sotto la sorveglianza di un medico. Tali prodotti sono destinati all'alimentazione completa o parziale di pazienti che presentano alterazioni, disturbi o disordini della capacità di assunzione, digestione, assorbimento, metabolismo o escrezione di alimenti comuni o di determinate sostanze nutritive contenute negli alimenti o di metaboliti, oppure che hanno altre esigenze nutrizionali dettate da motivi clinici e il cui equilibrio alimentare non può essere raggiunto semplicemente modificando il normale regime dietetico o mediante altri alimenti a fini nutrizionali particolari o una combinazione di entrambi.
- (8) Tenendo conto dei dati contenuti nella banca dati particolareggiata dell'EFSA sui consumi alimentari in Europa ⁽²⁾ relativi al consumo degli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali e supponendo che tali alimenti contengano un tenore massimo di alluminio pari a 3 mg/kg, l'esposizione all'alluminio proveniente da tali alimenti rimane ben al di sotto della dose settimanale tollerabile (TWI) pari a 1 mg/kg di peso corporeo alla settimana sia per gli adulti che per i bambini. Considerando che l'esposizione all'alluminio proveniente da altre fonti alimentari sarebbe limitata, soprattutto in caso di alimentazione completa, non si prevede che la dose settimanale tollerabile (TWI) sia superata nel caso di pazienti che consumano alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
- (9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, la Commissione chiede il parere dell'Autorità per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, salvo nel caso in cui tali aggiornamenti non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'estensione dell'impiego di pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio costituisce un aggiornamento di tale elenco che non può avere effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 29).

⁽²⁾ <http://www.efsa.europa.eu/it/datexfoodcdb/datexfooddb.htm>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

- 1) nella categoria alimentare 13.2. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (esclusi i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5), la voce relativa al gruppo III è sostituita dalla seguente:

	«Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	50	(88)»	
--	-------------	--	----	-------	--

- 2) nella categoria alimentare 13.2. Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE (esclusi i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5), si aggiunge la nota seguente:

		«(88): limite massimo per l'alluminio proveniente da pigmenti di alluminio di cocciniglia, acido carminico e vari tipi di carminio (E 120): 3 mg/kg solo in prodotti liquidi trattati termicamente. Non possono essere utilizzati altri pigmenti di alluminio. Ai fini dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1333/2008, tale limite si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.»
--	--	--

REGOLAMENTO (UE) 2015/538 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2015****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'impiego di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Una richiesta di modifica dell'elenco dell'Unione degli additivi alimentari è stata presentata dalla *Danish Seafood Association* al fine di aumentare il livello massimo consentito di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia.
- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 fissa i limiti massimi per l'uso di acido sorbico — sorbati; acido benzoico — benzoati (E 200-213) a 2 000 mg/kg in semiconserve di pesce e prodotti della pesca, compresi crostacei, molluschi, surimi e pasta di pesce/crostacei, crostacei e molluschi cotti. Per i crostacei e i molluschi cotti, il livello massimo consentito di acido benzoico — benzoati (E 210-213) è inoltre di 1 000 mg/kg.
- (5) Tali livelli massimi ammissibili nei gamberetti cotti e in salamoia con pH compreso tra 5,6 e 5,7 dovrebbero essere sufficienti a inibire la crescita di *Listeria monocytogenes* a temperature di raffreddamento comprese tra i 5 e gli 8 °C. Piccoli cambiamenti nei parametri di conservazione possono tuttavia determinare la crescita di *Listeria monocytogenes*. Un metodo matematico predittivo è stato elaborato alla *Technological University of Denmark* per stabilire il livello necessario di acido benzoico — benzoati (E 210-213) ⁽³⁾. In base a tale modello il livello di 1 000 mg/kg di E 210-213 non è sufficiente per evitare la crescita di *Listeria monocytogenes* in gamberetti in salamoia a pH 5,8. Al fine di evitare la crescita di *Listeria monocytogenes* in questi gamberetti, il modello e i test dimostrano che la combinazione ottimale di acido benzoico — benzoati (E 210-213) e acido sorbico — sorbati (E 200-203) è rispettivamente di 1 500 mg/kg e 500 mg/kg.
- (6) Nella sua relazione su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2012 ⁽⁴⁾, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il numero di casi di listeriosi nell'uomo è leggermente aumentato rispetto al 2011, e sono stati segnalati 1 642 casi confermati nell'uomo nel 2012. Un aumento statisticamente significativo, benché lento e ad andamento stagionale, è stato osservato nell'Unione nel corso del periodo 2008-2012. Come negli anni precedenti si è registrato un alto tasso di mortalità (17,8 %). Nel 2012 18 Stati membri hanno segnalato un totale di 198 decessi dovuti a listeriosi; si tratta del più elevato numero di casi segnalati dal 2006. Raramente sono state rilevate concentrazioni di *Listeria monocytogenes* al di sopra del limite di sicurezza stabilito dalla legge negli alimenti pronti al consumo presso i punti di vendita al dettaglio. I campioni che più frequentemente hanno superato tale limite erano prodotti della pesca.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ <http://sssp.dtuqua.dk>⁽⁴⁾ Relazione di sintesi dell'Unione europea su tendenze e fonti di zoonosi, agenti zoonotici e focolai di tossinfezione alimentare nel 2012 (*The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2012*), (EFSA Journal 2014; 12(2):3547), <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf>

- (7) La relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell'Unione europea ⁽¹⁾ ha concluso che con un uso ai massimi livelli consentiti l'esposizione ad acido benzoico — benzoati potrebbe arrivare al 96 % della DGA per i bambini e all'84 % per gli adulti. In quel momento il livello massimo di acido sorbico — sorbati in combinazione con acido benzoico — benzoati nei gamberetti cotti era fissato a 2 000 mg/kg. Questo livello è stato riveduto dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che ha esteso tale autorizzazione a tutti i crostacei e molluschi cotti, mantenendo tuttavia un livello massimo di 1 000 mg/kg di acido benzoico — benzoati. Si ritiene quindi che l'aumento di tale livello a 1 500 mg/kg unicamente per i gamberetti cotti in salamoia non porterà a un'esposizione aggiuntiva che sia motivo di preoccupazione per la sicurezza.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'autorizzazione all'uso di acido benzoico — benzoati (E 210-213) nei gamberetti cotti in salamoia costituisce un aggiornamento di tale elenco che non ha effetti sulla salute umana, non si rende necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ COM(2001) 542 def.

⁽²⁾ Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

ALLEGATO

Nella parte E dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, nella categoria di alimenti 09.2 «Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei», la seguente voce è aggiunta dopo la voce relativa all'additivo alimentare E 210-213:

	«E 210-213	acido benzoico — benzoati	1 500	(1) (2)	Solo gamberetti cotti in salamoia»
--	------------	---------------------------	-------	---------	------------------------------------

REGOLAMENTO (UE) 2015/539 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2015**

che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, e l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 vieta le indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, a meno che non siano autorizzate dalla Commissione conformemente al medesimo regolamento e incluse in un elenco di indicazioni consentite.
- (2) In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006 è stato adottato il regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione ⁽²⁾, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce che le domande di autorizzazione delle indicazioni sulla salute devono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all'autorità nazionale competente di uno Stato membro. Tale autorità è tenuta a trasmettere le domande valide all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nel seguito «l'Autorità», per una valutazione scientifica, nonché alla Commissione e agli Stati membri per informazione.
- (4) Spetta alla Commissione decidere in merito all'autorizzazione delle indicazioni sulla salute, tenendo conto del parere espresso dall'Autorità.
- (5) Al fine di favorire l'innovazione, le indicazioni sulla salute che si basano su prove scientifiche recenti e/o che includono una richiesta di tutela di dati protetti da proprietà industriale devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione accelerata.
- (6) In seguito a una domanda presentata dalla Barry Callebaut Belgium NV a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006 e comprendente una richiesta di tutela di dati protetti da proprietà industriale, l'Autorità è stata invitata a esprimere un parere in merito alla modifica dell'autorizzazione dell'indicazione sulla salute così formulata: «I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l'elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno». Tale indicazione sulla salute è stata autorizzata dal regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione ⁽³⁾ a norma dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il richiedente ha chiesto di estendere le condizioni d'uso autorizzate dell'indicazione all'estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli destinato a essere consumato in capsule, compresse o aggiunto «ad altri alimenti, comprese le bevande».
- (7) Il 5 maggio 2014 la Commissione e gli Stati membri hanno ricevuto un parere scientifico dell'Autorità (domanda EFSA-Q-2013-00832) ⁽⁴⁾ secondo cui i dati presentati consentivano di stabilire un nesso di causalità tra il consumo di flavanoli del cacao presenti nell'estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli (vale a dire in capsule o in compresse) e l'effetto indicato.
- (8) Nel suo parere l'Autorità ha chiarito che non avrebbe potuto formulare tali conclusioni senza l'esame di uno studio interventistico sull'uomo che il richiedente aveva dichiarato essere protetto da proprietà industriale ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 404 del 30.12.2006, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GUL 235 del 4.9.2013, pag. 3).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3654.

⁽⁵⁾ ProDigest, 2012. *Pharmacokinetic study to assess the bioavailability of the cocoa flavanol epicatechin from different matrices* (Studio farmacocinetico per valutare la biodisponibilità del flavanolo del cacao epicatechina da diverse matrici). Relazione ProDigest n. PD-2015009/C1-11.

- (9) La Commissione ha valutato tutte le informazioni ammissibili prodotte dal richiedente e, per lo studio dichiarato protetto da proprietà industriale, si ritengono soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006. I dati scientifici e le altre informazioni contenuti in tale studio non possono pertanto essere usati a beneficio di un richiedente successivo per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (10) Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006 è garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori e che a tale riguardo siano tenute in considerazione la loro formulazione e la loro presentazione. Pertanto, se la formulazione dell'indicazione usata dal richiedente ha per i consumatori lo stesso significato di un'indicazione sulla salute autorizzata, in quanto dimostra l'esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi costituenti e la salute, essa dovrebbe essere soggetta alle stesse condizioni d'uso di quelle elencate nell'allegato del presente regolamento.
- (11) Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1924/2006 il registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute, contenente tutte le indicazioni sulla salute autorizzate, dovrebbe essere aggiornato in modo da tener conto del presente regolamento.
- (12) Poiché il richiedente chiede la tutela di dati protetti da proprietà industriale, si ritiene opportuno limitare l'uso della presente indicazione a favore del richiedente per un periodo di cinque anni. Il fatto che l'autorizzazione limiti l'uso della presente indicazione a un singolo operatore non dovrebbe comunque impedire ad altri richiedenti di chiedere l'autorizzazione per utilizzare la stessa indicazione qualora la relativa domanda si basi su dati e studi diversi da quelli protetti a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono state definite tenendo conto delle osservazioni del richiedente pervenute alla Commissione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 432/2012.
- (15) Gli Stati membri sono stati consultati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'indicazione sulla salute di cui all'allegato del presente regolamento è inserita nell'elenco di indicazioni consentite dell'Unione previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006.
2. L'uso dell'indicazione sulla salute di cui al paragrafo 1 è limitato al richiedente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. Allo scadere di detto periodo tale indicazione sulla salute può essere usata, nel rispetto delle condizioni ad essa applicabili, da qualsiasi operatore del settore alimentare.

Articolo 2

L'uso dei dati scientifici e delle altre informazioni, contenuti nella domanda, che il richiedente ha dichiarato essere protetti da proprietà industriale e senza la cui presentazione non sarebbe stato possibile autorizzare l'indicazione sulla salute, è limitato a favore del richiedente per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 432/2012 la voce relativa ai flavanoli del cacao è sostituita dalla seguente:

Sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti	Indicazione	Condizioni d'uso dell'indicazione	Condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare	Numero dell'EFSA Journal	Numero delle pertinenti voci nell'elenco consolidato sottoposto alla valutazione dell'EFSA
«Flavanoli del cacao»	I flavanoli del cacao aiutano a mantenere l'elasticità dei vasi sanguigni, la quale contribuisce a un normale flusso sanguigno (****) (*****).	Il consumatore va informato che l'effetto benefico si ottiene con l'assunzione giornaliera di 200 mg di flavanoli del cacao. L'indicazione può essere usata solo per bevande al cacao (con cacao in polvere) o per cioccolato fondente che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10 (****). L'indicazione può essere usata solo per capsule o compresse contenenti estratto di cacao ad alto contenuto di flavanoli che forniscano un apporto giornaliero di almeno 200 mg di flavanoli del cacao con un grado di polimerizzazione compreso tra 1 e 10 (*****).	—	2012;10(7):2809 (****) 2014;12(5):3654 (*****)	—

(****) Autorizzata in data 24 settembre 2013; uso dell'autorizzazione limitato alla Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgio, per un periodo di cinque anni.

(*****) Autorizzata in data 21 aprile 2015; uso dell'autorizzazione limitato alla Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, B-9280 Lebbeke-Wieze, Belgio, per un periodo di cinque anni.»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/540 DELLA COMMISSIONE**del 31 marzo 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	139,9
	MA	103,2
	TR	124,4
	ZZ	122,5
0707 00 05	AL	119,5
	MA	176,1
	TR	143,1
	ZZ	146,2
0709 93 10	MA	117,6
	TR	174,9
	ZZ	146,3
0805 10 20	EG	46,1
	IL	71,7
	MA	52,1
	TN	54,4
	TR	68,7
	ZZ	58,6
0805 50 10	BO	92,8
	TR	52,0
	ZZ	72,4
0808 10 80	AR	94,0
	BR	73,1
	CL	103,5
	CN	97,0
	MK	25,7
	US	186,4
	ZA	118,9
	ZZ	99,8
0808 30 90	AR	127,3
	CL	140,2
	CN	99,4
	ZA	122,1
	ZZ	122,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2015/541 DEL CONSIGLIO

del 24 marzo 2015

che abroga la decisione 2011/492/UE relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), nella versione modificata ⁽²⁾, in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2011/492/UE del Consiglio ⁽⁴⁾ sono state concluse le consultazioni con la Repubblica di Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE e sono state adottate le misure appropriate specificate nell'allegato di tale decisione.
- (2) Tali misure appropriate sono state prorogate fino al 19 luglio 2013 con la decisione 2012/387/UE del Consiglio ⁽⁵⁾ e, successivamente, fino al 19 luglio 2014 con la decisione 2013/385/UE del Consiglio ⁽⁶⁾. La decisione 2014/467/UE del Consiglio ⁽⁷⁾ ha prorogato la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio di un anno, fino al 19 luglio 2015, ma ha sospeso l'applicazione delle misure appropriate.
- (3) Il 13 aprile e il 18 maggio 2014 in Guinea-Bissau si sono tenute elezioni legislative e presidenziali pacifiche, libere e credibili e l'ordine costituzionale è stato ripristinato nel paese.
- (4) È stato formato un governo inclusivo impegnato ad attuare le riforme necessarie per lo sviluppo e la stabilità del paese e sono stati fatti progressi incoraggianti nell'attuazione degli impegni ai sensi dell'articolo 96 di cui alla decisione 2011/492/UE del Consiglio.
- (5) La situazione in Guinea-Bissau è ancora delicata e le autorità democraticamente elette hanno bisogno del sostegno dei partner internazionali per attuare il programma di riforma e l'agenda di sviluppo del paese.
- (6) Affinché l'Unione sostenga, insieme agli altri partner internazionali, gli attuali sforzi delle autorità nazionali volti a stabilizzare e consolidare le istituzioni democratiche e promuovere lo sviluppo socioeconomico della Guinea-Bissau, è opportuno abrogare la decisione 2011/492/UE del Consiglio,

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ Accordo che modifica per la seconda volta l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GUL 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽³⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 376, modificato dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GUL 247 del 9.9.2006, pag. 48).

⁽⁴⁾ Decisione 2011/492/UE del Consiglio, del 18 luglio 2011, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea-Bissau a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-UE (GUL 203 del 6.8.2011, pag. 2).

⁽⁵⁾ Decisione 2012/387/UE del Consiglio, del 16 luglio 2012, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE (GUL 187 del 17.7.2012, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2013/385/UE del Consiglio, del 15 luglio 2013, che proroga il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nella decisione 2011/492/UE (GUL 194 del 17.7.2013, pag. 6).

⁽⁷⁾ Decisione 2014/467/UE del Consiglio, del 14 luglio 2014, che proroga la validità della decisione 2011/492/UE del Consiglio e sospende l'applicazione delle relative misure appropriate (GUL 212 del 18.7.2014, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2011/492/UE del Consiglio è abrogata.

Articolo 2

La lettera di cui all'allegato della presente decisione è trasmessa alle autorità della Guinea-Bissau.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

ALLEGATO

Lettera dell'Unione alle autorità della Guinea-Bissau

S.E. il Presidente della Repubblica di Guinea-Bissau,

S.E. il Primo Ministro della Repubblica di Guinea-Bissau,

Signor Presidente,

Signor Primo Ministro,

L'Unione europea trova molto incoraggianti i risultati conseguiti dalla Guinea-Bissau nell'ultimo anno. Il paese è giunto a un punto di svolta: le elezioni generali pacifiche e credibili svoltesi nei mesi di aprile e maggio 2014 hanno portato all'istituzione di autorità democraticamente elette, tra cui un governo inclusivo che riteniamo impegnato a ricostruire il paese, consolidarne le istituzioni democratiche e promuovere la stabilità sociopolitica e lo sviluppo economico.

In considerazione del ripristino dell'ordine costituzionale e dei progressi compiuti per rispettare gli impegni assunti dalla Guinea-Bissau ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, nonché del Vostro impegno a portarne avanti l'attuazione realizzando le riforme necessarie e intraprendendo le azioni appropriate, abbiamo l'onore di informarVi che le misure che dal 2011 hanno limitato la portata della cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea con la Guinea-Bissau sono state abrogate. La nostra cooperazione con il Vostro paese riprende quindi pienamente.

Poiché la Guinea-Bissau deve ancora affrontare molte sfide politiche e socioeconomiche, Vi incoraggiamo a rimanere uniti e a proseguire gli sforzi per rafforzare le istituzioni democratiche, riformare autenticamente il settore della sicurezza, consolidare lo stato di diritto, combattere la corruzione, l'impunità e il traffico di stupefacenti e promuovere lo sviluppo sostenibile. L'Unione europea è al Vostro fianco e sostiene tutti i Vostri sforzi in questa direzione.

Invero, la revoca delle misure appropriate ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou ci consente di aiutarVi nell'organizzazione della tavola rotonda sulla Guinea-Bissau che si terrà il 25 marzo 2015 a Bruxelles e di contribuire pienamente al suo successo.

Inoltre, continueremo la fase di consultazione e preparazione dell'11° Fondo europeo di sviluppo con il Vostro governo, al fine di firmare quanto prima il programma indicativo nazionale che contribuirà all'attuazione del Vostro ambizioso programma di riforma.

Infine, attendiamo con interesse non solo un pieno riavvicinamento con la Guinea-Bissau attraverso lo sviluppo, ma anche un rafforzamento del nostro dialogo politico ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou.

Vogliate gradire, signor Presidente, signor Primo Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.

Per il Consiglio

F. MOGHERINI

Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza

Per la Commissione

N. MIMICA

Commissario

DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA N. 1/2015**del 20 marzo 2015****che modifica la tabella III e la tabella IV, lettera b), del protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati [2015/542]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, di seguito denominato «l'accordo», modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo del 22 luglio 1972 per quanto concerne le disposizioni che si applicano ai prodotti agricoli trasformati ⁽²⁾, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il relativo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- 1) Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo sono stati fissati i prezzi interni di riferimento per le parti contraenti.
- 2) Sui mercati interni delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano le misure di compensazione del prezzo.
- 3) È pertanto necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi figuranti nella tabella III e nella tabella IV, lettera b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

- a) la tabella III è sostituita dal testo riportato nell'allegato I della presente decisione;
- b) nella tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo riportato nell'allegato II della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2015.

*Per il comitato misto**Il presidente*

Jean-Luc DEMARTY

⁽¹⁾ GUL 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GUL 23 del 26.1.2005, pag. 19.

ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi interni di riferimento dell'UE e della Svizzera

Materia prima agricola	Prezzo interno di riferimento svizzero	Prezzo interno di riferimento dell'UE	Articolo 4, paragrafo 1 Applicato in Svizzera Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE	Articolo 3, paragrafo 3 Applicato nell'UE Differenza prezzo di riferimento svizzero/ prezzo di riferimento UE
	CHF per100 kg netti	CHF per100 kg netti	CHF per100 kg netti	EUR per100 kg netti
Frumento tenero	52,35	22,60	29,75	0,00
Frumento duro	—	—	1,20	0,00
Segala	44,30	19,25	25,05	0,00
Orzo	—	—	—	—
Granturco	—	—	—	—
Farina di frumento tenero	93,05	44,90	48,15	0,00
Latte intero in polvere	648,75	393,20	255,55	0,00
Latte scremato in polvere	430,00	350,70	79,30	0,00
Burro	1 101,55	435,85	665,70	0,00
Zucchero bianco	—	—	—	—
Uova	—	—	38,00	0,00
Patate fresche	42,05	13,35	28,70	0,00
Grasso vegetale	—	—	170,00	0,00»

ALLEGATO II

TABELLA IV

b) Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola	Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3, paragrafo 2	Importo di base applicato nell'UE Articolo 4, paragrafo 2
	CHF per 100 kg netti	EUR per 100 kg netti
Frumento tenero	25,00	0,00
Frumento duro	1,00	0,00
Segala	20,90	0,00
Orzo	—	—
Granturco	—	—
Farina di frumento tenero	41,00	0,00
Latte intero in polvere	215,95	0,00
Latte scremato in polvere	67,00	0,00
Burro	560,60	0,00
Zucchero bianco	—	—
Uova	32,00	0,00
Patate fresche	22,35	0,00
Grasso vegetale	145,00	0,00»

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 23 dicembre 2003)

A pagina 7, articolo 12, paragrafo 1:

anziché: «1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: (..)»,

leggi: «1. Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell'articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se: (..)».

